

Roma 18 dicembre 2008

Autorità garante per la protezione
dei dati personali
Presentazione del

**Codice di deontologia e di
buona condotta per i
trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere
investigazioni difensive**



Consiglio Nazionale Forense

Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il **Garante promuove** nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e **tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa** sul trattamento di dati personali, **la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta** per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.



Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento **delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397**, o per **far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria**, in particolare da **liberi professionisti** o da **soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.**



le fonti

l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,

Art. 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Legge 7 dicembre 2000, n. 397

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Consiglio Nazionale Forense

Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato

Art. 622 Codice penale

Rivelazione di segreto professionale

**REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL
PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

Unione Nazionale Camere Penali



Consiglio Nazionale Forense

soggetti interessati

avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri, sezioni ed elenchi

- **che esercitano attività in forma individuale, associata o societaria**

- **che svolgono, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale**

- **anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;**

soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata

a chiunque **liberi professionisti** o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza



Consiglio Nazionale Forense

Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato.

Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.





Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione.

In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al **Consiglio dell'ordine di appartenenza** ai fini della conservazione per finalità difensive.

Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

conclusioni

Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice

1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.



Consiglio Nazionale Forense

conclusioni

1 gennaio 2009



Consiglio Nazionale Forense